

È stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015 il D.M. 30 gennaio 2015 che regola la "**semplificazione**" in materia di **DURC**, disciplinando la **procedura telematica** che, una volta divenuta pienamente operativa, consentirà agli interessati di accedere, con un semplice "clic", all'archivio degli Istituti di previdenza e delle Casse edili e ottenere, in tempo reale, una **certificazione di regolarità contributiva** in formato pdf, da stampare in azienda e avente una **validità di 120 giorni**

Il documento è utile per **ogni finalità** prevista dalla legge (nell'ambito degli appalti pubblici e nei lavori privati dell'edilizia, ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, dell'accesso a finanziamenti e sovvenzioni e della fruizione di benefici normativi e contributivi), in **sostituzione**, fatte salve alcune eccezioni, dell'**attuale Documento** unico di regolarità contributiva.

Nell'attuare tale disposizione, nel rispetto dei criteri ivi contemplati, il DM 30 gennaio 2015 **abroga** tutte le disposizioni di legge ritenute **incompatibili**, tra cui il principale normativo, di carattere generale, in materia di DURC, costituito dal DM 24 ottobre 2007.

Riprendendone, a grandi linee, la struttura in relazione alla **nuova "verifica** della regolarità contributiva in **tempo reale**", esso individua, innanzitutto, i **soggetti** abilitati alla **verifica** e i soggetti sottoposti alla stessa.

Tra i primi, vengono fatti rientrare i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 207/2010, ossia tutti i soggetti, pubblici e non, tenuti ad applicare il "**Codice dei contratti pubblici**" (stazioni appaltanti, amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, ecc.), gli organismi di **attestazione SOA**, le **P.A.** concedenti i **titoli abilitativi edilizi** di cui all'art. 90, comma 9 del DLgs. 81/2008, le stesse **imprese** e i lavoratori **autonomi**, in relazione alla propria posizione contributiva, o, previa **delega** delle imprese o dei lavoratori medesimi, chiunque vi abbia interesse, le **banche** o gli **intermediari finanziari**, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle **cessioni dei crediti certificati** (art. 1).

I soggetti per i quali è prevista la verifica della regolarità contributiva tramite la nuova procedura sono, invece, individuati nei **datori di lavoro** e nei **lavoratori autonomi** per i quali è richiesto il possesso del **DURC** (art. 2).

Detta verifica è attivata - dispone l'art. 6 - dai soggetti di cui all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'**unica interrogazione** negli archivi dell'**INPS**, dell'**INAIL** e, per le imprese classificate o classificabili nel settore industria o artigianato per le attività dell'**edilizia**, delle **Casse edili** - operanti in integrazione e riconoscimento reciproco - indicando esclusivamente il **codice fiscale** del soggetto da verificare.

L'**esito positivo** della medesima - che genera, come anticipato, un Documento in formato pdf, con validità di 120 giorni dalla data di effettuazione - richiede la sussistenza dei "**requisiti di regolarità**" di cui all'art. 3, che fa riferimento, al comma 1, ai **pagamenti** dovuti dall'impresa per i lavoratori **subordinati** e per quelli impiegati con contratto di collaborazione **coordinata e continuativa**, nonché ai pagamenti dovuti dai lavoratori **autonomi**, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Nei successivi commi 2 e 3, il medesimo articolo individua le **cause non ostantive**, pur in presenza di **inadempienze contributive**, alla **verifica** della **regolarità** (rateizzazioni concesse dagli Istituti di previdenza o dagli Agenti della riscossione, sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, ecc.), generalizzando il criterio dello "**scostamento non grave**", ad oggi previsto solo in sede di partecipazione a gare d'appalto.

Si prevede, in particolare, che la **regolarità** sussiste anche in presenza di uno **scostamento** tra somme dovute e somme versate, con riferimento a ciascuna gestione, **non superiore a 150 euro**, comprensivi di eventuali accessori.

Qualora, invece, non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, gli Istituti e le Casse edili trasmetteranno, tramite **PEC**, all'interessato o al soggetto delegato *ex art. 1 della L. 12/1979* (consulente del lavoro, avvocato, dottore commercialista) l'**invito a sanare le omissioni** rilevate entro un termine non superiore a **15 giorni** dalla notifica.

La regolarizzazione nei termini genererà il Documento in formato pdf di cui sopra. In mancanza, sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione la "**risultanza negativa** della verifica", con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità (art. 4).

Resta ferma la **particolare disciplina** dei **requisiti** necessari per accedere ai **benefici** normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175 della L. 296/2006, consistenti - analogamente a quanto previsto sinora - nell'**assenza** di **violazioni** non soltanto di natura previdenziale, ma anche di determinate norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, individuate dall'Allegato A del DM 30 gennaio 2015, con obbligo del datore di lavoro di trasmettere alla DTL una **specificata autocertificazione** al riguardo (art. 8).

Ai sensi dell'art. 10, le disposizioni "**procedurali**" del DM 30 gennaio 2015 diventeranno **efficaci** decorsi **30 giorni** dalla pubblicazione in G.U.

Tale durata prolungata della *vacatio legis* si spiega alla luce della considerazione (contenuta nelle premesse del decreto) della **complessità** degli **interventi** di implementazione degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura.

Sembrerebbero, invece, **operative sin da subito** (salvo diverse indicazioni ministeriali) le norme, di carattere "**sostanziale**", di cui ai sopra richiamati artt. 3, commi 2 e 3, e 8.

Ancora diversa è, poi, la sorte delle **specifiche tipologie** di DURC elencate dall'art. 9 (tra cui il DURC emesso in presenza di crediti certificati verso la P.A.), per le quali sono mantenute **ferme**, in via transitoria e, comunque, **non oltre il 1° gennaio 2017**, le **modalità** di rilascio **sinora vigenti**. Il medesimo periodo transitorio è altresì previsto con riguardo alle ipotesi in cui la nuova verifica non sia possibile per l'**assenza** delle necessarie **informazioni** negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili.